

Io credo che convenga porre ai voti prima l'articolo 5 proposto dall'onorevole Pianciani, perchè, riferendosi all'articolo 4, verrebbe dopo quello proposto dalla Commissione, quando la Camera credesse di accettarlo.

Domando se questo articolo 5 proposto dall'onorevole Pianciani è appoggiato.

(È appoggiato.)

Chi lo approva, sorga.

(Non è approvato.)

Ora pongo ai voti l'articolo 4 proposto dalla Commissione e concordato col Ministero :

« In caso di trasgressione alle ingiunzioni date dall'autorità nei termini dell'articolo precedente, il tempo dell'allontanamento o del confino sarà convertito nella pena del carcere. »

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Credo che la Commissione non avrà difficoltà di aggiungere come articolo 5 quello che era ultimo paragrafo dell'articolo 2, e che dovrebbe essere così formulato :

« Il giudizio dei reati menzionati negli articoli precedenti è devoluto ai tribunali correzionali. »

La Commissione concorda ?

RAELI. Nel sistema dell'onorevole Pianciani pei reati preveduti nell'articolo terzo si voleva un giudizio a parte in un articolo penale per sottomettere il giudizio di tutte e due le classi di reati ai tribunali correzionali; ma siccome nel sistema adottato dalla Commissione pei reati preveduti nell'articolo terzo non vi ha giudizio e si vi ha invece una misura economica, per conseguenza credo che l'attribuzione ai tribunali correzionali deve restare dove era, cioè all'articolo secondo. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego i signori deputati a far silenzio. L'osservazione dell'onorevole Raeli è più che giusta, ma lo prego di considerare che la Commissione ha proposto e la Camera ha approvato l'aggiunta dell'articolo 4.

E siccome anche in questo articolo 4 si parla di condanne penali, siccome anche queste dovranno essere inflitte dai tribunali, mi pare che per la migliore economia della legge, convenga aggiungere un articolo 5 il quale dica :

« Il giudizio dei reati menzionati negli articoli 2 e 4, è devoluto ai tribunali correzionali. »

E aggiungendo quest'articolo s'intende bene che nell'articolo 2 rimane soppresso l'ultimo paragrafo.

MINISTRO PER L'INTERNO. Il Ministero dichiara che accetta questa redazione.

PRESIDENTE. L'accetta l'onorevole Raeli ?

RAELI. L'accetto.

PRESIDENTE. In tal caso la pongo a partito.

(È approvata.)

Rimane l'articolo ultimo che è il 6°.

« La legge presente avrà vigore sino a tutto il 31 luglio 1866. »

Chi l'approva sorga.

(È approvato.)

RELAZIONE E DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER IL DIVIETO DI ESPORTAZIONE DEL FIENO, AVENA, NITRO E CAVALLI.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Correnti a venire alla tribuna per presentare una relazione.

CORRENTI, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge depositato ieri dall'onorevole ministro delle finanze sul banco della Presidenza, per il divieto di esportazione di paglia, fieno e avena verso i possessi austriaci. (*V. Stampato n° 108-A*)

PRESIDENTE. Siccome su questo schema di legge fu domandata e dichiarata l'urgenza, io credo che potrà mettersi all'ordine del giorno di domani.

Voci. Subito! subito!

PRESIDENTE. Giacchè vedo che la Camera è disposta a votarlo subito, io prego l'onorevole Correnti a dar lettura della relazione.

CORRENTI, relatore. « Signori! Il ministro per le finanze presentò alla Camera nella tornata d'ieri un disegno di legge col quale si darebbe facoltà al Governo di sospendere, per tutto il tempo che stimerà necessario, l'esportazione della paglia, del fieno e dell'avena attraverso la frontiera dei paesi soggetti all'Austria.

« La domanda è legittima, naturale, opportuna, e, nella presente condizione di cose, è urgente assecondarla.

« Perciò la vostra Commissione vi propone di approvare, senza alcuna mutazione, il disegno di legge presentatoci dal ministro. »

PRESIDENTE. Il disegno di legge è in questi termini.

ASPRONI. Si voti per acclamazione.

PRESIDENTE. Il regolamento e lo Statuto non lo permettono.

« Art. 1. È fatta facoltà al Governo del Re di sospendere durante il tempo che stimerà necessario l'esportazione della paglia, del fieno e dell'avena attraverso la frontiera dei possessi austriaci.

« Art. 2. Sono applicabili alle contravvenzioni relative al precedente articolo le disposizioni penali sul contrabbando. »

La discussione generale è aperta.

La parola è all'onorevole De Cesare.

DE CESARE. Aggiungerei anche la calce, i mattoni e il nitro.

SANGUINETTI. Io voleva domandare al relatore della Commissione ed anche al Ministero, se non fosse conveniente il proibire anche la esportazione dei cavalli e delle bovine, tutte le cose insomma che servono per il nemico.